

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	PNRR - AGRITECH – Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie	
	dell'Agricoltura - SPOKE 3 “Enabling technologies and sustainable strategies	
	for the smart management of agricultural systems and their environmental	
	impact” - NextGenerationEU	
	Fornitura e realizzazione di una piattaforma prototipale per lo sviluppo della	
	sensoristica per la fenotipizzazione di piante agrarie presso l'azienda didattico	
	sperimentale “Cascina Baciocca” in Cornaredo (MI)	
	CIG B1643A507D	
	CUP G43C22001330005	
	APPALTATORE:	
	CODICE FISCALE / PARTITA IVA:	
	IMPORTO NETTO: Euro (euro/.....) esclusa	
	I.V.A.	
	* * * * *	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano , con sede legale in Milano (MI), Via Festa del	
	Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,	
	dott. Roberto Bruno Conte, nato a il, autorizzato alla stipula del	
	presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di	
	seguito denominato <i>Appaltante</i> ,	
	DALL'ALTRA	
, con sede legale in, C.F. / P. IVA, nella persona	
	dell'Amministratore Unico / Legale Rappresentante sig./dott. nato a	
	1	

	<i>CHE, come da comunicazione del rilasciata dalla Banca Dati</i>	
	<i>Nazionale Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata</i>	
	<i>..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non</i>	
	<i>sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del</i>	
	<i>d.lgs. 159/2011,</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>CHE nelle more dell'acquisizione della comunicazione/informazione antimafia</i>	
	<i>richiesta dall'Appaltante (Prot. n.) nei confronti di , ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 87/91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto</i>	
	<i>sottoposto alle condizioni di cui all'art. 88/92 del D.Lgs. 159/2011;</i>	
	<i>- (in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art.</i>	
	<i>104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria - C.F. la quale,</i>	
	<i>come da contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione</i>	
	<i>dell'appaltatore il requisito (indicare sinteticamente il requisito oggetto</i>	
	<i>dell'avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;</i>	
	<i>- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere</i>	
	<i>generale e tecnico-organizzativo anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;</i>	
	<i>- (se organico maggiore di 50 dipendenti) CHE, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del</i>	
	<i>D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021,</i>	
	<i>l'Appaltatore ha consegnato, in data, copia dell'ultimo rapporto sulla</i>	
	<i>situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con</i>	
	<i>attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze</i>	
	<i>sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità / attestazione della sua</i>	
	<i>contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri</i>	
	<i>regionali di parità;</i>	

	CHE, in ragione dell'oggetto del presente contratto e del fatto che sia finanziato con	
	fondi PNRR, si è ritenuto di inserire, tra i requisiti necessari alla presentazione	
	dell'offerta e tra i criteri premiali dell'offerta stessa – i criteri di cui all'art. 47,	
	comma 4 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 di conversione, orientati a	
	promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani	
	con età inferiore a trentasei anni. Si precisa che - con riferimento al richiamato	
	disposto normativo - si è ritenuto di dover escludere la previsione relativamente al	
	personale femminile, in considerazione delle specificità del settore nel quale la	
	manodopera operaia prevalente è quasi esclusivamente maschile, per cui è evidente	
	che l'obbligo di assicurare all'occupazione femminile una quota almeno pari al 30%	
	delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto medesimo sarebbe risultata	
	pressoché impossibile da rispettare anche in relazione alla particolarità del lavoro da	
	compiere;	
	CHE in forza del Decreto Rettoriale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari	
	circostanze nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività	
	negoziale si procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura	
	privata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – Premesse e norme regolatrici	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto a tutti gli effetti, così come l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate	
	dall'Appaltatore e corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di	
	<i>gara, il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'Appaltatore e</i>	
	4	

	<i>l'ausiliaria (per il caso di avvalimento), il Disciplinare di gara e i relativi</i>	
	allegati, il Capitolato amministrativo, il Progetto tecnico comprensivo di tutta la	
	documentazione tecnica e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura	
	di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento	
	di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dalle disposizioni del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 120/20 e	
	del D.L. 77/21 convertito con modificazioni dalla L. 108/21;	
	c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
	diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
	entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
	l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere	
	o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	5	

	ART. 2 – Oggetto del contratto	
	Il presente contratto ha ad oggetto la progettazione, fornitura e realizzazione di una	
	piattaforma prototipale per lo sviluppo della sensoristica per la fenotipizzazione di	
	piante agrarie presso l'azienda didattico sperimentale “Cascina Baciocca” in	
	Cornaredo (MI), secondo le specifiche tecniche riportate nella documentazione	
	contrattuale richiamata al precedente art. 1 e da considerarsi quale parte integrante del	
	presente contratto, comprensiva di progettazione esecutiva, effettuazione dei lavori di	
	scavo e realizzazione delle fondazioni, trasporto, consegna, montaggio, installazione,	
	spese inerenti il collaudo, messa in funzione, esecuzione dei necessari allacciamenti e	
	di quant'altro occorra a renderla perfettamente funzionante e garanzia dettagliata tra	
	le specifiche tecniche.	
	ART. 3 – Importo del contratto	
	L'importo delle prestazioni di cui al precedente art. 2 è pari ad <i>euro</i> – IVA	
	esclusa ed è comprensivo di progettazione esecutiva, effettuazione dei lavori di scavo	
	e realizzazione delle fondazioni, trasporto, consegna, montaggio, installazione, spese	
	inerenti il collaudo, messa in funzione, esecuzione dei necessari allacciamenti e di	
	quant'altro occorra a renderla perfettamente funzionante e garanzia dettagliata tra le	
	specifiche tecniche.	
	ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi	
	Si rinvia integralmente all'art. 4 del Capitolato.	
	ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni	
	Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura, da intendersi come consegna,	
	installazione e messa in funzione della fornitura, è fissato in 180 (centottanta) giorni	
	decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura, così	
	dettagliato:	

	- 20 giorni per la progettazione esecutiva	
	- 160 giorni per la realizzazione	
	Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per	
	l'esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né	
	ric conducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della	
	stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine	
	all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da	
	quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale	
	prevista dal presente contratto. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì	
	provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.	
	La garanzia di durata pari a decorre dalla data del certificato di verifica di	
	conformità con esito positivo.	
	ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni	
	Il luogo di destinazione della fornitura oggetto del presente contratto è situato presso	
	l'azienda didattico-sperimentale "Cascina Baciocca" sita in via Cascina Baciocca 1,	
	20010 - Cornaredo (MI), salvo diversa indicazione fornita dal Direttore	
	dell'Esecuzione del contratto (DEC).	
	ART. 6 – Domicilio	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio legale in; inoltre, dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, il	
	proprio domicilio digitale è il seguente:	
	ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel	
	Capitolato amministrativo, nel Progetto comprensivo di tutta la documentazione	
	7	

		tecnica e nell'offerta presentata in sede di gara.	
		L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni senza alcun onere	
		aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
		recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere,	
		eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.	
		L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in	
		cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più	
		oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
		Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	
		obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente il Capitolato amministrativo, il	
		Progetto comprensivo di tutta la documentazione tecnica, il contenuto dell'offerta	
		presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente contratto ovvero le norme del	
		Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano l'esecuzione contrattuale.	
		ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
		Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
		contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
		all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
		Si intendono ricompresi negli adempimenti contrattuali gli obblighi documentali di	
		cui all'art. 47 D.Lgs. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con	
		modificazioni in L. n. 108/2021, coordinata con la L. n. 120/2020 di conversione del	
		D.L. n. 76/2020, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a	
		semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.	
		L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
		perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
		sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	

	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente	
	convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette	
	norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in	
	ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà,	
	pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo	
	a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato di osservare il <i>CCNL</i> indicato in sede	
	di presentazione dell'offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto	
	per tutta la sua durata.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	

	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
	di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta	
	modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza	
	la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 del presente	
	Contratto.	
	<i>(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n.</i>	
	<i>36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per</i>	
	<i>tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di</i>	
	<i>cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con</i>	
	<i>l'impresa ausiliaria</i>	
	ART. 8bis – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore in materia di	
	contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC	
	Le seguenti disposizioni trovano applicazione in virtù dell'art. 47 D.L. n. 77/2021	
	(Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021.	
	<i>Si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari</i>	

	<i>a</i>	
	<i>(se Appaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a cinquanta) ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 47, commi 2 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito in</i>	
	<i>L. n. 108/2021, si dà atto che l'Appaltatore ha presentato la copia dell'ultimo</i>	
	<i>rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006</i>	
	<i>n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso</i>	
	<i>alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure,</i>	
	<i>nel caso di inosservanza dei termini di consegna agli organi suddetti, attestazione</i>	
	<i>della sua contestuale trasmissione agli stessi (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021);</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>(per Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e</i>	
	<i>non superiore a cinquanta), si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere</i>	
	<i>incorso - nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta - nella</i>	
	<i>mancata produzione alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto,</i>	
	<i>finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, della relazione di cui</i>	
	<i>all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>(per Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e</i>	
	<i>non superiore a cinquanta) Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato a presentare,</i>	
	<i>entro sei mesi dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui</i>	
	<i>all'art. 47, comma 6 del DL n. 77/2021 convertito con l. n. 108/2021, la relazione di</i>	
	<i>genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3</i>	
	<i>del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito in L. n. 108/2021;</i>	
	<i>(per Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici)</i>	
	<i>Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato a presentare, entro sei mesi dalla</i>	

	<i>conclusione del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma</i>	
	<i>6 del DL n. 77/2021 convertito con l. n. 108/21, la certificazione/ dichiarazione del</i>	
	<i>legale rappresentante ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia</i>	
	<i>di diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una relazione</i>	
	<i>relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali</i>	
	<i>sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico negli ultimi tre anni. Ovvero:</i>	
	L'Appaltatore, in riferimento all'art. 47, comma 3 bis del D.L. n. 77/2021 (Decreto	
	Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021, ha dichiarato di aver regolarmente	
	assolto, negli ultimi tre anni, agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo	
	1999 n. 68 e di non aver subito eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio	
	carico.	
	Oppure	
	Ha dichiarato, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo	
	1999 n. 68, di aver subito l'applicazione di sanzioni e/o provvedimenti disposti a	
	proprio carico, come da dettagliata relazione che si impegna a presentare entro 6	
	mesi dalla stipula del contratto.	
	Si dà atto che la presente fornitura rispetta il principio di non arrecare un danno	
	significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi	
	dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo	
	climatico.	
	Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. n.	
	77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ad assicurare, in caso di aggiudicazione del	
	contratto, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del	
	contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali	

		all'occupazione giovanile.	
		L'Appaltatore dà indicazione dei nominativi dei titolari effettivi, come da	
		dichiarazione rilasciata in sede di gara.	
		ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore	
		L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
		imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
		In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
		disposizioni in materia di appalti, delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli altri	
		documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione	
		per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non	
		inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
		Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
		eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
		L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con	
		assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
		a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
		eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
		inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
		all'esecuzione del presente contratto.	
		L'Appaltante è sollevato da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro	
		dovesse accadere al personale dell'Appaltatore e ai propri collaboratori a qualsiasi	
		titolo impiegati nell'esecuzione della fornitura.	
		Nell'esecuzione della presente fornitura, l'Appaltatore dovrà attenersi alla normativa	
		vigente, con particolare riferimento alla normativa per garantire la sicurezza dei	
		propri lavoratori e del personale dell'Appaltante e di terzi.	

	Nel periodo intercorrente tra la consegna degli spazi e la verifica di conformità con	
	esito positivo, l'Appaltatore assume la piena custodia dei locali e solleva	
	espressamente l'Appaltante dei danni che potrebbero derivargli dalla perdita parziale	
	o totale della fornitura, a qualsiasi causa imputabile.	
	ART. 10 – Garanzia del prodotto fornito	
	L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di	
	verifica, tutti i guasti, vizi e difetti, nonché le imperfezioni che si manifestino per	
	effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, o per	
	qualsiasi altra causa non direttamente imputabili all'Appaltante.	
	ART. 11 – Pagamenti	
	Il corrispettivo per la presente fornitura, dovuto all'Appaltatore, è calcolato sulla base	
	dell'Offerta Economica.	
	In particolare, I pagamenti delle diverse fasi di intervento verranno riconosciuti sulla	
	base degli stati di avanzamento delle attività, secondo la seguente articolazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 30% all'approvazione da parte dell'Appaltante del progetto esecutivo redatto 	
	dall'Appaltatore	
	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % all'inizio dei montaggi della struttura della serra 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo pari al 20% a lavori ultimati 	
	Successivamente al completamento di ciascuna fase di avanzamento e, per la rata di	
	saldo, al termine del collaudo ed al rilascio del certificato di verifica di conformità -	
	di cui al successivo art. 22 - l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le	
	indicazioni di seguito riportate e l'Appaltante - previa verifica della regolarità	
	contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento	
	di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M.	
	24/10/2007 - provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo	

		entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.	
		Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in	
		vigore l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
		Pubblica Amministrazione, pertanto, l’Appaltante non potrà accettare né procedere al	
		pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
		La fattura dovrà essere trasmessa a “ <i>Università degli Studi di Milano - Direzione</i>	
		<i>Servizi per la Ricerca - Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano - C.F. 80012650158</i>	
		<i>- P.IVA IT03064870151</i> ” e dovrà riportare le indicazioni di seguito elencate:	
		Codice Univoco d’Ufficio 4LJAEU , necessario a fronte degli obblighi legati alla	
		fatturazione elettronica;	
		Codice CIG B1643A507D ;	
		Codice CUP G43C22001330005 ;	
		La dicitura: “ PNRR - AGRITECH – Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie	
		dell’Agricoltura - SPOKE 3 “Enabling technologies and sustainable strategies for	
		the smart management of agricultural systems and their environmental impact” –	
		NextGenerationEU – Piattaforma prototipale” .	
		<i>In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono</i>	
		<i>effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l’Amministrazione da</i>	
		<i>qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.</i>	
		Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
		corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora	
		l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di	
		diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Appaltante da comunicarsi	
		con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto.	
		Dagli importi comunque liquidabili verranno detratte tutte le somme dovute	

	all'Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito	
	Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonchè i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della procedura.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.	
	L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione relativa alla	

	perdita del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.	
	ART. 13 – Penali	
	Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore ed	
	ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal	
	presente contratto, daranno luogo all’applicazione di penali pecuniarie.	
	<i>Si rimanda interamente al relativo articolo del Capitolato Amministrativo e inoltre si</i>	
	<i>stabilisce quanto segue.</i>	
	In particolare, l’Appaltante procederà ad applicare, per il caso di ritardato	
	adempimento, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per	
	mille dell’ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all’entità delle	
	conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 20%	
	dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021 modificato	
	dalla legge di conversione (L. 108/2021), in deroga a quanto previsto dall’art. 126,	
	comma 1 del D.lgs. 36/2023.	
	Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali,	
	l’Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell’Appaltatore delle penali	
	comprese tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00 per ogni	
	inadempimento, commisurate alla gravità dell’inadempimento. Il rilievo	
	dell’inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza	
	dell’Appaltante. La misura delle penali è stabilita dall’Appaltante, a proprio	
	insindacabile giudizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto e	
	comunicati a mezzo PEC dal Direttore dell’esecuzione del contratto.	
	L’Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni	
	al Direttore dell’esecuzione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla	
	17	

	contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma	
	valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine	
	assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali	
	sopra indicate. L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10	
	giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà	
	formalmente l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Appaltante	
	provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento	
	amministrativo <i>ad nutum</i> , a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura	
	ovvero, in alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari	
	all'ammontare della penale stessa.	
	In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato	
	reintegro della cauzione.	
	È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno	
	derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.	
	Le medesime penali potranno essere applicate altresì in caso di mancata	
	presentazione nei termini della seguente documentazione:	
	<i>(Nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato di occupare un numero di dipendenti</i>	
	<i>tra 15 e 50)</i>	
	a) mancata presentazione - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - della	
	relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e in relazione	
	allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,	
	dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento	
	della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e	
	pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;	

	b) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L.68/99 e/o della	
	relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle	
	eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Appaltatore nel triennio	
	anteriore la data di scadenza di presentazione delle offerte.	
	L'inadempimento di cui al precedente punto a) comporterà, altresì, l'interdizione	
	automatica dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di affidamento relative	
	ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, sia in forma singola che	
	associata, per un periodo di 12 mesi.	
	ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione degli interventi,	
	prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
	prestazioni oggetto del contratto e quando venga compromessa la loro tempestiva	
	esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo	
	insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte	
	di esse regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e	
	addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula	
	del nuovo contratto finalizzato al completamento delle prestazioni stesse.	
	Nei casi sopra indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di	
	procedere alla risoluzione del contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
	procede alla risoluzione e dovrà concedere un congruo termine all'Appaltatore,	
	comunque non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
	l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
	l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	

	eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
	fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122	
	comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,	
	qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza	
	contrattuale contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo	
	superiore al 20% dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per	
	due volte consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di	
	qualsiasi gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120,	
	comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di	
	15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante.	
	La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva	
	espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della	
	comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.	
	L'Appaltante ha il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e	
	qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	
	dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	

	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir	
	meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia	
	definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e	
	impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni	
	altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri	
	interessi.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di	
	interpellare il concorrente che segue in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo	
	contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.	
	<i>In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare</i>	
	<i>gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo</i>	
	<i>contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.</i>	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse	
	eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire	
	all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 15 – Diritto di recesso	

	dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con	
	la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e	
	controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale	
	importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,	
	senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	
	consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
	documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
	percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.	
	L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	
	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza,	
	la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
	all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di	
	richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di	
	polizza-tipo approvato con D.M. 16/09/2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi	
	qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il	
	contratto.	

	ART. 17bis - Coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità	
	civile verso terzi	
	L'Appaltatore ha consegnato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023,	
	polizza assicurativa che (a) tiene indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione	
	da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del	
	danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche	
	preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la polizza inoltre (b)	
	assicura l'Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori.	
	Tale polizza assicurativa è stipulata per un massimale di:	
	a) importo del presente contratto per i rischi di esecuzione, euro	
	b) euro per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone,	
	animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Con riferimento al punto b) la polizza specificamente prevede l'indicazione che tra le	
	"persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante autorizzati	
	all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori/Coordinatore sicurezza in fase	
	esecuzione e dei collaudatori in corso d'opera, personale tecnico manutentivo	
	autorizzato ad accedere alle aree di lavoro.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
	relativo certificato.	
	La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle	
	imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	Si richiama il disposto dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 6 del	

	Capitolato.	
	Si dà atto della copia del certificato di assicurazione relativo alla polizza sopra	
	richiamata: n., emessa da in data (con	
	scadenza il) per un massimale pari a euro (CAR) e pari a	
	euro 500,00 (RCT/O).	
	<i>In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie</i>	
	<i>assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e</i>	
	<i>per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le</i>	
	<i>imprese.</i>	
	ART. 17ter – Polizza di garanzia delle opere	
	Si dà atto che la polizza di cui all’articolo precedente, con riferimento a tutte le opere	
	oggetto del presente appalto, prevede l’ulteriore garanzia di manutenzione, così	
	come precisato all’art. 6 del Capitolato.	
	ART. 18 – Subappalto	
	<i>L’Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell’istituto del subappalto.</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L’Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge, indicando le seguenti attività:</i>	
	-;	
	-;	
	ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di	
	proprietà piena ed assoluta dell’Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile	
	giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi	
	25	

	che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio,	
	saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	ART. 20 – RUP, Direttore dell'esecuzione, Direttore dei Lavori e Coordinatore	
	della Sicurezza in fase di esecuzione	
	Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n.	
	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente	
	demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per	
	assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed	
	al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante.	
	Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore,	
	verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai	
	documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si	
	rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	L'Amministrazione, prima dell'avvio delle attività, provvede ad individuare un	
	Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in possesso	
	di adeguati requisiti professionali, in linea con la vigente normativa.	
	ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle	
	prestazioni del contratto	

	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art. 19 del D.M. n.	
	49/2018, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto	
	dall'Appaltatore, nel quale verrà dato atto anche dell'avvenuto incarico di Direzione	
	Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione a soggetto idoneo.	
	Dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorreranno i	
	termini contrattuali (180 giorni).	
	Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la	
	verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige il certificato	
	attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	ART. 22 – Verifiche di conformità	
	La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da	
	parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs.	
	36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le	
	prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e	
	funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel	
	contratto nonché nel rispetto delle leggi di settore.	
	Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato.	
	ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 17 del Capitolato.	
	ART. 24 - Spese derivanti dal contratto	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	

	vigore all’atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
	eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto	
	nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia	
	inderogabilmente posto a carico dell’Appaltante.	
	ART. 25 – Controversie e decadenze	
	Tutte le controversie tra l’Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano.	
	È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	ART. 26 – Patto d’integrità	
	Si dà atto che l’Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all’interno del	
	Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	ART. 27 – Clausola di c.d. “Pantouflage”	
	L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che	
	hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,	
	funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi	
	dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle	
	conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e	
	ss.mm.ii..	
	ART. 28 - Tutela della Privacy - Riservatezza	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i	
	dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e	

segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

— ○ — ○ — ○ — ○ —

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto Conte

– con espressa accettazione degli artt. 13 (Penali) – 14 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 15 (Diritto di recesso)
--

Per – il *Legale Rappresentante*